




Jurisdictio



Storia e prospettive della Giustizia

N. 3-2022 - VITA GIUDIZIARIA 2

ISSN 2724-2161

Francesca De Rosa

IL PROCESSO CRIMINALE
A GIUSEPPE DE MARINO NEI NOTAMENTI
DI DOMENICO FIORILLO

Editoriale Scientifica

Francesca De Rosa

IL PROCESSO CRIMINALE A GIUSEPPE DE MARINO
NEI NOTAMENTI DI DOMENICO FIORILLO

1. *Tra Spagna e Austria*

Nel Mezzogiorno gli ultimi anni del Seicento furono di preparazione a una nuova cultura che avrebbe, in seguito, caratterizzato in gran parte il XVIII secolo; d'altro canto in quel periodo si acuì lo scontro 'politico' tra progressisti (che volevano fare propri gli insegnamenti provenienti dall'Oltralpe) e coloro che, invece, scettici dinanzi al cambiamento e alla ventata di novità che le dottrine straniere portavano, erano radicati nella difesa dei tradizionali privilegi. Una larga parte della cultura napoletana si mostrava aperta alle influenze culturali provenienti d'Oltralpe ma appariva diffidente nei confronti del modello politico di tipo assolutistico da essa propugnata¹. L'altro "schieramento" preferiva la conservatrice e meno oppressiva Spagna, anche se gli stessi Viceré, sul calare del Seicento, furono fortemente influenzati dal modello francese nel sistema di governo caratterizzato da una burocrazia professionale, eserciti permanenti e un regolare sistema fiscale. La particolare struttura del Regno esigeva un'attività di riforma volta a risollevare le sorti di una Capitale burocratica e parassitaria²: le immunità e le eccezioni di cui godevano i nobili e gli ecclesiastici rendevano il sistema giudiziario macchinoso e complesso. Le cause più rilevanti venivano portate a Napoli attraverso gli appelli, le inibizioni e le avocazioni e ciò depauperava le province e arricchiva il ceto forense napoletano, alimentando una economia parassitaria che fre-

¹ Per questi aspetti di una vasta storiografia si fa qui riferimento alle intense pagine di G. GALASSO, *Napoli spagnola dopo Masaniello. Politica, cultura, società*, Sansoni Editore, Firenze 1982, vol. II, in part. pp. 604 ss.; R. AJELLO, *Dominazione spagnola e principati italiani al tempo di Filippo II. Il fallimento dello Stato nel Mezzogiorno e le società regionali patrizie*, in *Frontiera d'Europa*, 1, (1999) e ID. *Pietro Giannone e il suo tempo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1980.

² R. AJELLO, *Tra Francia e Spagna. Diritto, Istituzioni, Società a Napoli all'alba dell'Illuminismo*, Jovene, Napoli 1992, in part. pp. 48 ss. Sul punto si legga ampiamente D. LUONGO, *Vis jurisprudentiae. Teoria e prassi della moderazione giuridica in Gaetano Argento*, Jovene, Napoli 2001.

nava lo sviluppo del Regno³: così in quegli anni molti giuristi *afrancesados*, impegnati nella ricerca di validi rimedi a questa situazione crearono un vero e proprio partito in opposizione al “modello” spagnolo che volgeva al tramonto⁴.

Gli ultimi anni del Vicereame spagnolo furono caratterizzati da una crisi dell'amministrazione giudiziaria a cui si cercò di porre rimedio attraverso l'emanazione di leggi che non ebbero la forza di limitare l'arbitrio dei giudici⁵. Ad aggravare la situazione vi erano le continue richieste economiche della corte madrilenas che i Vicerè facevano ricadere sulla popolazione e che avevano innescato la rivolta di Masaniello.

L'arrivo degli Austriaci era vicino. Le sorti della Capitale erano legate alla guerra, nata per ragioni successive, che nel 1701 era divampata nel nord della Penisola e poi si era estesa in tutta Europa con due forze contrapposte: da una parte i franco – spagnoli e dall'altra gli austriaci, gli inglesi e gli olandesi. L'accettazione del testamento di Carlo II di Spagna da parte dei francesi e, la conseguente violazione del trattato concluso nel 1700 con l'Inghilterra e l'Olanda, fu la causa che indusse queste due Nazioni ad allearsi con gli austriaci per rivendicare il diritto dell'Imperatore alla successione spagnola. La guerra sarebbe durata sette anni e avrebbe determinato anche l'imminente invasione delle truppe austriache nella Capitale, dove il Vicerè e il Collaterale non riuscivano più a mantenere la loro posizione politica dinanzi ad una popolazione che, per la stragrande maggioranza, preferiva il partito austriaco⁶.

³ F. D'ANDREA, *Avvertimenti ai nipoti*, a cura di I. Ascione, Jovene, Napoli 1990, pp. 144 e ss.; R. AJELLO, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*. I *La vita giudiziaria*, Jovene, Napoli 1961.

⁴ R. AJELLO, *Gli “afrancesados” a Napoli nella prima metà del Settecento. idee e progetti di sviluppo*, in AA.VV., *I Borbone di Napoli e i Borbone di Spagna: un bilancio storiografico*, Guida, Napoli 1985.

⁵ Una chiara ricostruzione nelle pagine di Pallante: cfr. G. PALLANTE, *Memoria per la riforma del Regno: «Stanfone»*, (a cura di I. Ascione), Jovene, Napoli 1996, pp. 34 e ss.

⁶ L. MARINI, *Il Mezzogiorno d'Italia di fronte a Vienna e a Roma e altri studi di storia meridionale*, Casa Editrice Patron, Bologna 1970; G. RICUPERATI, *Napoli e i Vicerè austriaci 1707-1734*, in *Storia di Napoli*, VII, Scocietà editrice storia di Napoli, Napoli 1972 pp. 349-457; A. DI VITTORIO, *Gli Austriaci e il regno di Napoli 1707-1734*, voll. I-II, Giannini editore, Napoli 1969-1973; G. GALASSO, *Storia del Regno di Napoli*, vol. III. *Il Mezzogiorno spagnolo e austriaco 1622-1734*, Utet, Torino 2006.

La presa di possesso della Capitale avvenne il 7 luglio del 1707 e il primo Viceré austriaco, il Conte Martinez avviò una vera e propria persecuzione nei confronti dei sostenitori del precedente governo, tentando di conquistare comunque il popolo napoletano con azioni dimostrative come la rinuncia agli emolumenti della sua dispensa⁷. Accanto a queste azioni, che oggi definiremo populistiche, rivalutò anche l'attività del Collaterale ribadendone il ruolo primario che aveva avuto nella vita politica per circa due secoli. Forse anche per questo (dopo la cacciata dei nobili voluta dagli Spagnoli, il Collaterale era composto tutto dai *Togati*) la nobiltà si mostrò immediatamente ostile al nuovo Viceré considerato come una «mente confusa e troppo arrendevole ai curialisti»⁸. Il governo di Martinez durò ben poco: dopo soli quattro mesi venne richiamato e sostituito dal Duan.

Il trentennio di vicereame austriaco diede alla Capitale un rinnovato splendore e avviò un fertile periodo sotto il profilo culturale e politico: Giovanni Manna nella sua opera *Della Giurisprudenza e del Foro napoletano, dalla sua origine fino alla pubblicazione delle nuove leggi* richiama la copiosa attività di dottrina e di interpretazione dei forensi che lasciò una ricca eredità alle epoche successive che se ne sarebbero «valse con desiderio e con profitto»⁹.

2. Il Collaterale e i suoi Notamenti

Una testimonianza di ciò si acquisisce da alcuni *Notamenti* del Collaterale, in particolare da quelli redatti dall'avvocato Domenico Fioril-

⁷ cfr. G. PUJADES, *Memoriale storico in cui per modo di giornale si narrano li principali avvenimenti succeduti per l'entrata delle armi austriache in questo Regno di Napoli nell'anno 1707 fino a' quartieri d'inverno presi dalle medesime*, Michele Liogi Muzio, Piemontese, l'Infermaria di Santa Maria la Nova, Napoli 1708.

⁸ sul punto cfr. RICUPERATI, *Napoli e i Viceré austriaci 1707-1734*, cit. pp. 347-457 in particolare la cit. p. 348. Sull'espulsione dei reggenti nobili cfr. A. CERNIGLIARO, *Sovranità e feudo nel Regno di Napoli (1505-1557)*, vol.II, Jovene, Napoli 1983, pp. 648 e ss., R. PILATI, *Officia principis. Politica ed amministrazione a Napoli nel Cinquecento*, Jovene, Napoli 1994, pp. 38 ss, R. Ajello, *Una società anomala. Il programma e la sconfitta della nobiltà napoletana in due memoriali cinquecenteschi*, Jovene, Napoli 1996, pp. 31 e ss.; GALASSO, *Storia del Regno*, cit., vol. II. *Il Mezzogiorno spagnolo (1494-1622)*, pp. 482 ss.

⁹ G. MANNA, *Della Giurisprudenza e del Foro napoletano, dalla sua origine fino alla pubblicazione delle nuove leggi*, Forni (rist. anast.), Napoli 1839: in particolare si veda il cap. II, pp. 95 ss.; per le citazioni, cfr. p. 102.

lo tra il 1690 e il 1706 che rappresentano la fonte primaria di questo breve lavoro¹⁰.

I *Notamenti*, riportando un sunto di quanto avveniva nelle sedute consiliari del Collaterale, sono una fonte documentale di primaria importanza, non solo per la preziosa quantità di informazioni tecnico giuridiche rinvenibili, ma soprattutto per la varietà degli argomenti in essi trattati. Conservati nell'Archivio di Stato di Napoli in volumi divisi per semestri, essi affrontavano in modo arioso questioni di politica come di economia, di amministrazione, di ordine pubblico e, soprattutto, giudiziarie: rappresentano per questo una fonte preziosa per comprendere agevolmente la realtà sociale e politica degli ultimi decenni del Seicento¹¹.

Il Collaterale fungeva sia come magistratura di prima istanza sia come Giudice di Appello avverso le decisioni dei Tribunali provinciali. Una volta alla settimana (il mercoledì) i giudici della Gran Corte della Vicaria¹² comparivano dinanzi al Collaterale per relazionare sulle principali cause pendenti, affinché il Consiglio conoscesse direttamente le questioni politiche e giuridiche di maggior rilievo.

¹⁰ Domenico Fiorillo, figlio di Antonio e originario di Torre del Greco, sposò nel 1678 la figlia di un nobile napoletano, Geronimo D'Angelo, acquistò la carica di Segretario del Regno nel 1690 sotto il governo di Santisteban e la ricoprì per sedici anni; con la dote della moglie (5000 ducati circa) fece ampliare il suo palazzo in Torre del Greco. Morì nel 1727.

¹¹ Sui *Notamenti* cfr. I. ASCIONE, *I "Notamenti" del Collaterale redatti da Niccolò Fraggianni, n. (1725-1733)*, in *Frontiera d'Europa*, n. 1-2, (2008), pp. 113-305.

¹² Sul Tribunale della Vicaria, cfr. R. PESCIONE, *Corti di Giustizia nell'Italia Meridionale*, Dante Alighieri, Napoli 1924, in part. pp. 77-117. Il Tribunale della Vicaria era retto da un Reggente, eletto dal Viceré e affiancato da due giudici civili e due criminali. Le funzioni di questo giudice erano diverse, diviso in civile e criminale, fungeva da prima istanza e di appello rispetto ai tribunali provinciali. Avverso i provvedimenti emessi dalla Gran Corte della Vicaria era possibile proporre appello al Sacro Regio Consiglio attraverso una supplica formale al Presidente alla quale veniva allegato il provvedimento oggetto di gravame, la causa veniva così discussa in una delle ruote del Consiglio. Alla discussione prendevano parte anche due giudici del Consiglio Collaterale; il decreto emesso veniva rimesso alla Vicaria con le relative istruzioni del Sacro Regio Consiglio alle quali i giudici erano tenuti ad attenersi. Avverso ai decreti definitivi, la controversia veniva devoluta interamente al tribunale superiore con la trasmissione dell'intero fascicolo processuale; il Sacro Regio Consiglio pertanto decideva e il decreto emesso sostituiva quello adottato in prima istanza dalla Vicaria. La durata della carica dei giudici era inizialmente di due anni e la nomina era del Viceré, in un secondo momento l'eccessiva lungaggine dei procedimenti, impose l'istituzione di giudicati perpetui. L'ufficio del Reggente, nominato dal Viceré era invece vincolato alla durata del governo dello stesso.

Il Supremo tribunale del Regno venne istituito per frenare l'autorità del Viceré e ad esso furono attribuite varie ed ampie funzioni, anche a carattere spiccatamente politico e legislativo che lo differenziavano dal Sacro Regio Consiglio, organo quasi esclusivamente giudiziario. Tra le attribuzioni del Collaterale vi era la disamina delle suppliche e delle domande di grazia, indulto e revisione delle sentenze dei Tribunali minori¹³.

I Reggenti ebbero compiti che un tempo sarebbero spettati al Gran Cancelliere: avevano la facoltà di accordare grazie, di spedire privilegi e di avocare le cause pendenti dinanzi a qualsiasi altro tribunale. In base ad una turnazione decisa dal Consiglio stesso, uno dei Reggenti si recava ogni sabato a far visita ai carcerati con la facoltà di commutare le pene e, due volte all'anno – a Natale e a Pasqua –, la visita veniva fatta da tutto il Collaterale. Tra le funzioni giurisdizionali del Collaterale vi era innanzitutto la sovrintendenza sugli altri Tribunali: Regia Camera della Sommaria, Gran Corte della Vicaria e Regie Udienze Provinciali. A questa funzione si aggiungeva quella di concedere la “delegazione” alla Vicaria e alle Udienze provinciali per determinati delitti considerati gravi, quando questa non fosse già prescritta dalle Regie Prammatiche. In questi casi particolari, sebbene la sentenza emessa in unico grado non fosse impugnabile, il Collaterale poteva ugualmente concedere la “riclamazione” o condannare il reo ad una pena più mite se emergevano errori sostanziali o di procedura nella decisione adottata¹⁴. Nelle materie di governo i Reggenti avevano voto consultivo e, normalmente, il Viceré si uniformava; in quelle di giustizia avevano voto decisivo che veniva espresso prima dal Reggente più giovane e in sequenza i più anziani.

Il rito penale del Collaterale consisteva in un riesame nel merito della controversia. Indipendentemente dall'iniziativa delle parti, ogni mercoledì la Vicaria criminale faceva relazione al Viceré ed ai Reggenti del Collaterale circa le cause più gravi e di urgente decisione. Ogni singola udienza durava circa tre ore. La prima ora era dedicata alla lettura da parte degli scrivani di mandamento della relazione stessa e di eventuali memoriali presentati dalle parti; in seguito, il Segretario an-

¹³ Sul Collaterale, cfr. R. PESCIONE, *Corti di giustizia*, cit., pp. 233 e ss. Istituito nel 1506 da Ferdinando il Cattolico, mantenne la sua struttura per tutto il lungo periodo vicereale. Era composto dal Viceré, dai Reggenti, dal Segretario del Regno e dai vari scrivani di mandamento, di forma, di registro, di segno e di sigillo.

¹⁴ *Ivi*, p. 238.

nunciava l'ingresso in aula del Viceré che assisteva i giudici nelle cause più complesse perché «colla sua presenza le cose saranno meglio incamminate e risolte»¹⁵. In questo modo si dava alle parti, e ai loro difensori, maggiore soddisfazione, e al Viceré la possibilità di comprendere appieno le problematiche effettive del Regno.

Il Collaterale, quindi, evocava a sé la funzione legislativa, amministrativa e giudiziaria; con questo spostamento, degli equilibri costituzionali la monarchia dava via libera al potere ministeriale: la *Respublica dei Togati* aveva raggiunto, così, la piena maturità¹⁶.

3. *I Notamenti di Fiorillo: il processo de Marino*

I *Notamenti* di Domenico Fiorillo si caratterizzano per la fluidità stilistica e permettono di scorgere, al di là dell'attività puramente politica degli organi vicereali, una visione completa della realtà al tramonto del Vicereame spagnolo.

L'indice di ogni volume si componeva in tre rubriche nelle quali erano accorpate i singoli argomenti in relazione all'oggetto ed alla provenienza: la suddivisione degli argomenti sotto le diverse rubriche, consentiva di giungere immediatamente alle tematiche affrontate dal Consiglio.

La rubrica che in questo breve lavoro si è scelto di analizzare è, nell'ordine dato dal Segretario del Regno, la IX dal titolo *Relazioni della Vicaria* (nota). In questa erano riportate quasi tutte le sedute del Collaterale durante le quali i giudici della Vicaria presentavano le loro relazioni di semestre in semestre.

L'esame della materia criminale nei *Notamenti* Domenico Fiorillo evidenzia, quali fossero le fattispecie criminose maggiormente frequenti negli ultimi scorcii del XVII secolo.

Tra i delitti più ricorrenti di cui il Collaterale aveva cognizione, vi erano: l'omicidio, il furto, la falsificazione di moneta, fusione, taglio e falsificazione di titoli di credito.

Lo studio del caso concreto può, senza dubbio, far comprendere quali fossero i problemi di applicazione ed interpretazione del diritto

¹⁵ Sul punto, cfr. N. ZANNOLINI, *Il governo della città e regno di Napoli nel 1734*, in Società Napoletana di Storia Patria, ms. XXI, B 32.

¹⁶ P. L. ROVITO, *Respublica dei togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento*, vol. I. *Le garanzie giuridiche*, Jovene, Napoli 1981, *passim*.

in quegli anni e il concreto *modus operandi* della Corte. Tra i Notamenti del Fiorillo appare interessante il “Processo De Marino”¹⁷.

Il 7 febbraio 1691 nel Collaterale di Napoli si trattò la causa di Giuseppe De Marino di Amatrice, accusato dell’omicidio del Conte Severo Caponi.

Il giudice della Vicaria Giuseppe Chiaves relazionò che il giorno 12 novembre 1689, i due individui si erano incontrati per strada e, giunti ad un diverbio, il De Marino tentò un colpo di pistola per uccidere il Conte. L’arma non scoppiò e il De Marino estrasse un coltello che nascondeva negli abiti e colpì ripetutamente il Conte Caponi procurandogli sette ferite al petto che gli furono fatali. L’episodio si configurava come un omicidio doloso implicante la pena capitale: ma il processo, anziché esaurire velocemente le sue varie fasi, si arenò per diversi anni, protrahendosi fino al 12 luglio 1697¹⁸. La fase istruttoria si svolse innanzi alla Reggia Udienza Provinciale di Aquila ad opera dell’Uditore Golino. Questi indagò per primo sul delitto, interrogando alcuni testimoni *de visu*, che deposero tutti a favore del Conte Caponi, querelante e padre della vittima, confermando che l’arma con la quale l’omicidio era stato commesso fu una pistola. Vistosì così accusato, Giuseppe de Marino ricorse al Viceré, eccependo come prova contraria che l’omicidio si era verificato in seguito ad una rissa, in conseguenza di provocazioni del Conte, sotto forma di ingiurie e comunque per sua legittima difesa. Sua Eccellenza, ordinata la preventiva carcerazione dell’inquisito per soddisfare le pretese del querelante, accolse l’istanza del De Marino disponendo un nuovo esame dei testi ad opera di un Ministro di altra Provincia. A tale compito fu delegato l’Uditore don Giuseppe D’Agoniglia che procedette ad un nuovo e più accurato

¹⁷ ASNa, *Consiglio Collaterale, Notamenti* (da ora *Cons. Coll., Not.*), vol 79, f. 94 n° 2.3; “Entrata la Vicaria fu chiamata la detta causa di Giuseppe de Marino inquisito dell’homicidio accorso in persona del Conte Severo Capone, che da me fu registrato nel Collaterale del 7 febbraio nel quale tempo fu introdotta la detta causa, e largamente trattata con il fiscale ed Avvocato del querelante, e chiamatosi di nuovo le parti parlò il magnifico Isidoro Calistro per il detto querelante conte Caponi padre del detto ucciso; e questo , fra li termini delle sue prove, allegò un manifesto fatto del medesimo Giuseppe de Marinis, per le dichiarazioni del quale, si vedea non esser capace di discolpa, né di dubbio il detto delitto onde dopo narrato il fatto ed apportati i suoi argomenti conchiuse che si dovessero ridurre i testimoni in Vicaria per sapersi la verità delle loro disposizioni”.

¹⁸ ASNa, *Cons. Coll., Not.*, vol. 91, fol. 124.2, *di Gioseppe de Marino*, 12 luglio 1697; Appendice II.

esame dei testimoni, i quali però, eccezion fatta per due di essi, ritrattarono la precedente deposizione fatta dinanzi all'Uditore Golino, affermando che non si era scritto obiettivamente quanto avevano detto e che l'omicidio era veramente avvenuto per legittima difesa. A questo punto del processo, apparve chiaro che ci fosse il tentativo, da parte di terzi, di sviare la formazione dell'esatto convincimento dei giudici, inquinando le prove; il triste fenomeno della subornazione dei testi rappresentava uno dei maggiori ostacoli per il magistrato di risalire ad una ricostruzione veritiera dei fatti. La parte querelante, a questo proposito, produsse in giudizio un atto nel quale affermava che la coazione proveniva, con ogni probabilità, dal Principe della terra di Amatrice che, in qualità di mandante dell'omicidio, si era di persona occupato di "sedurre" i testimoni. La fase istruttoria venne indirizzata in tal senso e venne alla luce che il mandato del Principe di Amatrice era dovuto ad una inimicizia oltremodo marcata nei confronti del Conte Severo Capponi. Quest'ultimo, in varie occasioni, si era lasciato andare a commenti anche abbastanza pesanti sul matrimonio del Principe con la Principessa di Amatrice, donna non di sangue nobile. Fu per questo che la parte querelante da un lato, e l'Avvocato Fiscale in veste di pubblica accusa dall'altro, fecero istanza affinché si torturassero i testimoni per fare chiarezza sul caso e sapere quale delle due deposizioni fosse vera. A difesa del De Marino, intervenne in giudizio l'avvocato don Domenico Castiello, secondo il quale l'innocenza dell'indiziato trovava fondamento innanzitutto nella spontanea presentazione dinanzi ai giudici, a dimostrazione che il De Marino non temeva le accuse del querelante. In secondo luogo, affermò che non poteva procedersi alla tortura dei testimoni perché questi non avevano ritrattato la loro precedente deposizione, ma avevano semplicemente affermato che non si era scritto fedelmente ciò che essi avevano detto. Ciò che impediva il proseguimento del processo era soprattutto l'esistenza di deposizioni non univoche dei testi che, come sottolineò in Collaterale il Reggente Duca di Parete, delegato della causa, formavano "un labirinto che si perde ogni strada per svilupparsi"¹⁹.

Ulteriori impedimenti erano dovuti al fatto che Giuseppe De Marino si trovava già inquisito per altri delitti. Nella seduta del 9 giugno 1692, Don Alberto Firmiani, avvocato del querelante, accusò il De Marino di aver protetto in casa sua per lungo tempo diversi banditi, e

¹⁹ Ivi.

di aver commesso con questi numerose scorribande in Abruzzo. La nuova contestazione mossa contro il De Marino, aveva lo scopo di porlo in cattiva luce, nella speranza che la G. C. della Vicaria chiudesse definitivamente il caso. Ma le accuse del Firmiani erano finalizzate a sovvertire la precedente ricostruzione del fatto come omicidio avvenuto per legittima difesa. Infatti, oltre al mandato del Principe e della Principessa di Amatrice, l'omicidio era caratterizzato dalla presenza di due complici: Antonio Celidi e Giovanni Manetta, i quali concorsero nell'esecuzione del delitto immobilizzando la vittima, mentre il De Marino la colpiva ripetutamente con la sua arma. Nella seduta del 27 giugno 1696 la parte querelante, in persona del suo avvocato, esaminò le contraddizioni intrinseche della difesa dell'inquisito: si mise in luce innanzitutto che il delitto era stato consumato nella casa del Principe; in secondo luogo, che nessuno dei presenti era intervenuto a soccorrere la vittima, ed infine che quest'ultima era un cugino dello stesso Principe²⁰. Tali circostanze furono idonee a sgomberare il campo da ogni dubbio circa la temerarietà delle argomentazioni avversarie volte a giustificare il fatto con la scriminante della legittima difesa. Tuttavia, al momento del voto, i giudici della Vicaria non si sentirono di condannare alla pena capitale Giuseppe De Marino, e preferirono comminargli l'esilio per dieci anni dalle province d'Abruzzo²¹ ed ammetterlo alla *riclamazione* avverso l'addotta decisione.

Il giudizio di *riclamazione* che seguì fu proposto dalla parte querelante; alcune udienze furono particolarmente significative per il caso: innanzitutto quelle del 18 luglio e del 5 ottobre 1696.²² Nella prima, l'avvocato Firmiani insisteva affinché venisse definitivamente condannato a morte il De Marino in virtù delle evidenti prove esibite nella precedente fase processuale. In un secondo momento, però, in giudizio intervenne l'avvocato Antonio Ulloa, in favore del Conte Capponi. La discussione dell'avvocato, incentrata sulle prove, evidenziava come

²⁰ ASNa, *Cons., Coll., Not.*, vol 88, fol. 45.2, di *Giuseppe de Marino*, 27 giugno 1696; in Appendice 1.

²¹ A.S.Na, *Cons. Coll., Not.*, vol 82, fol. 65.3: «essendosi fatta l'istanza dal fiscale per l'essilio extra le due Province di apruzzo con l'obbligo della vita e plageria di ducati 1000 *de servendis finibus*, in tal forma era risultato il decreto della Gran Corte della Vicaria delegata per Sua Eccellenza in detta causa; onde avendone ottenuto il rimedio, la parte querelante della reclamazione, facendo istanza che dovevano condannarsi alla pena della vita, avea similmente il reo inerito al rimedio suddetto facendo istanza per esser liberato.»

²² A.S.Na, *Cons. Coll., Not.*, vol 88, ff. 53.5.

al momento dell'assassinio, sul mantello indossato dal Conte, vi fossero diversi fori, dovuti verosimilmente alle lame del coltello con il quale il de Marino lo aveva colpito, mentre alcuni suoi complici lo immobilizzavano. Il fatto poi che il conte indossasse il mantello costituiva un altro mezzo di prova idoneo ad indicare chiaramente che l'omicidio non era avvenuto per legittima difesa. Infatti, in quel caso il Conte Capponi, volendo aggredire, si sarebbe immediatamente liberato dal mantello che gli impediva di muoversi agevolmente. In più per giustificare l'offensiva iniziale del conte e la conseguente legittima difesa del De Marino, il mantello della vittima, si sarebbe dovuto trovare quantomeno aperto, tanto da far pensare che il conte avesse estratto la spada per attaccare il De Marino. Il corpo del Conte venne invece ritrovato privo di vita con il mantello chiuso e perforato, il che escludeva la possibilità della legittima difesa. Il delitto non poteva qualificarsi se non doloso. Tuttavia, la pena del presidio chiuso per dieci anni, venne determinata da diversi motivi: innanzitutto la spontanea presentazione in giudizio del De Marino, in secondo luogo la sua avanzata età, ed infine il tempo trascorso dal momento del fatto. Se è indubbio che la costituzione spontanea dell'inquisito costituiva circostanza attenuante e, di conseguenza, il riferimento a questa al fine di giustificare una diminuzione della pena appariva legittimo, non possono certo condividersi le altre due motivazioni. All'udienza conclusiva del 19 giugno 1697²³, i vari consiglieri della Vicaria intervenuti, affermarono che i molti anni trascorsi dal fatto costituivano circostanza idonea a mitigare la pena inflitta per quell'omicidio, del quale, ormai, non rimaneva altro che un lontano ricordo. Invero, già i reiterati rinvii che si verificarono, costituivano l'esempio più chiaro di una prassi giudiziaria incurante dello spirito della legge, laddove la stessa Prammatica I *De Homicidiis puniendis*, richiedeva per le cause relative al delitto di omicidio, la maggiore celerità possibile: "affinchè questo crudel reato, ch'è sì funesto alla natura non incontri il picciolo scampo, incarichiamo seriamente a' Giudici, che nelle cause d'omicidio procedano con tutta l'attenzione dovuta, e con tutto il maggior rigore: spendendole prima dell'altre, e resecando tutte le lungherie, e dilazioni".²⁴

Condannare il De Marino al *Presidio Chiuso* per dieci anni, secondo il Marchese di Crespano, Reggente del Collaterale, equivaleva a

²³ A.S.Na, *Cons., Coll., Not.*, vol. 91, fol. 81-4.

²⁴ L. GIUSTINIANI, *Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli*, Stamperia Simoniana, Napoli 1803, Vol. VI, prammatica I, p. 97.

condannarlo a morte, perché la sua avanzata età non permetteva una completa espiazione della pena. L'incoerenza intrinseca di una tale motivazione era immediatamente riconoscibile e poneva il forte dubbio circa la parzialità dei giudici. Per tutti questi risvolti il processo De Marino sembra interessante e può essere considerato una sorta di caso politico. Infatti, un pugno di Ministri, fin dall'inizio tutt'altro che concordi, era stato addirittura costretto a sacrificare personali punti di vista e sentimenti di fronte ad ingerenze di personaggi estranei al processo, non avendo saputo reagire neppure alle pressioni dell'Avvocato Fiscale in veste di pubblica accusa. Tale processo rende chiaramente l'idea delle enormi difficoltà che incontrava la legge nel momento della sua applicazione. Nei Tribunali Supremi, il formalismo giuridico, il divario profondo tra teoria e prassi, dilagava e si irrigidiva, impedendo ogni possibile adeguamento della prassi stessa alle fattispecie formulate dal legislatore. L'esame del caso De Marino, sebbene suggestivo, non ha lo scopo di generalizzare sull'esistenza di un formalismo giuridico che caratterizzava le Corti di Giustizia dell'epoca, ma sicuramente offre la possibilità di verificare *per tabulas* le enormi difficoltà che incontravano le leggi nel momento dell'applicazione al caso concreto.

Appendice*

* Si segnala che nella trascrizione dei testi sono state mantenute le forme originali.

I

ASNa. *Consiglio Collaterale, Notamenti, Vol. 88, Fol. 45.2, di Gioseppo de Marino, 27 giugno 1696*

Il 27 giugno intervennero in Collaterale li Signori Reggenti Signor Antonio Garrillo, Signor Marchese di Crespano, Signor Don Nicola Gascon, il Signor Don Francesco Antonio Andreazzo, dopo il Presidente del Sacro Regio Consiglio, e dopo onorò Sua Eccellenza. Indi per ordine di Sua Eccellenza fu introdotto il Tribunale della Gran Corte della Vicaria, essendo giorno di sua relazione, ed entrarono li due consiglieri capi di ruota Machada e Alciati, li Giudici Marchese di Milano, Andreazzo, Plastina, Grava, ed il Fiscale don Filippo Vignapiana. Ritrovandosi appuntata la causa di Gioseppo de Marino per l'homicidio da lui commesso nella terra dell'Amatrice in persona del Conte Severo Caponi, per il quale essendo stato condannato dalla Suprema Corte della Vicaria con esilio per dieci anni dalle province d'Abruzzo, sta conceduta la reclamazione ad istanza del Conte Giovanni Caponi padre del detto Conte Severo e con ordine di Sua Eccellenza che stabilito di doversi trattare in questo Consiglio Collaterale con l'intervento del Signor Presidente del Sacro Regio Consiglio, furono introdotte le parti indi fè il giudice di Vicaria Marchese di Milano la relazione di detta causa. Dimostrò la causa della contratta inimicizia del detto Conte Severo con il Principe dell'Amatrice a causa di una tassa dell'Università, nella quale voleva che contribuisse un suo servitore, e del male che parlava il medesimo del matrimonio contratto dal Principe con una donna inferiore alla sua qualità; onde al querelante si pretende essere intervenuto in questo homicidio il mandato del Principe, per il quale il detto Gioseppo ammazzò con colpi di coltello il detto Severo con l'Assistenza di Antonio Cellidi e Giovanni Manetta li quali suppose il querelante che l'avessero tenuto, mentre il Gioseppo lo feriva dopo lo sparo di una pistola che li riuscì vano dentro il medesimo Palaggio del detto Principe, che l'Auditore dell'Aquila ne avesse presa l'indifermazione, citò il detto Gioseppo "ad informandum et capitula con delegatione, abrviatione et pena" si opposero le nullità del suo accusatore, e si disse "nullitates non obstare" ed in tanto essendosi rimessi gli atti di detta Regia Udienza in esecuzione di ordini di questo Consiglio per riconoscersi di detta nullità, fu dato a Sua Eccellenza un memoriale del detto Gioseppo D Marino, il quale rappresentando esser vero ch'avea esso ammazzato il detto Severo, ma solamente per sua difesa, offeriva sponte di presentarsi onde da questo Consiglio Collaterale si ordinò che

dandosi la plegiaria di presentarsi nella Gran Corte della Vicaria, l'Audienza non avesse più proceduto, ma rimettesse agli atti, avendo il detto De Marino adempiuto a tutto ciò, ed essendosi presentato si fe' il mandato *per civitatem* per ducati quattromila, e poi per ordine di Sua Eccellenza fu carcerato. Fè dopo ciò il medesimo la sua difesa dicendo che mentre andava in casa del Principe dell' Amatrice, vide impostato il Conte, ed avendosi tolto il cappello, quello invece di risalutarlo li fece un atto indicente, indi li venne sopra con il spadino, e li tirò due stoccate, che esso se le avesse riparate, ed in tanto con in coltello che seco teneva li diede per sua difesa le dette ferite, dalle quali cadde morto, essendo esso rimasto ferito alla mano; che per tema della giustizia si rifugiò in chiesa, che la Regia Audienza avesse proceduto e che essendosi rimessa la causa alla Vicaria s'era presentato. Fù dopo dato il termine alla Gran Corte della Vicaria, e commesso il Fiscale dell'Agoniglia la ripetizione dei testimoni, si disse che la prima volta erano stati subornati si come diposero Chiara Spinosa ed Agostino Pacifico li quali la prima volta avevano disposto la premeditazione poiché gli altri testimoni non comparsero. All'incontro si gravò la parte di questa ripetizione, e fè istanza che si fossero condotti in Napoli li detti testimoni, e con effetto essendo venuti, si come fu ordinato, e prodottisi molti attestati per parte del Reo ed a suo beneficio, si disse: "Aliter scriptum fuisse quam dictum" nella prima informazione presa dall'Auditore Golino. Si disse dopo alla Vicaria che li testimoni dovessero consegnarsi, fu questa consegna impedita da querelanti; ma dopo essendo venuta la visita de' Signori Reggenti nella Veglia del Santo Natale, di loro ordine fu data esecuzione a detta consegna pur che fosse a persona sicura, e non dovessero li testimoni partire da questa città.

Fè dopo istanza la part che si prendesse informazione della seduzione di testimonij, e che essendosi partiti da Napoli dovessero chiamarsi, ma ritrovandosi di già partiti, e non tenendosi di essi notizia alcuna, s'imposero alcuni decreti, e si produssero molti attestati che il detto Giodice distintamente riferì, e finalmente essendosi trattata la causa dallla Gran Corte della Vicaria, dopo il rimedio che si produsse dal querelante a futuro gravamine che "si fuerint in voto non condemnandi ad poenam mortis naturalis, relatio fit etc." nacque dalla Gran Corte della Vicaria la sentenza, per la quale fu condannato il detto Gioseppo alla pena di essilio per dieci anni dalle due Provincie di Apruzzo sotto pena della vita e di ducati mille. Fattosi dopo la relazione in questo Consiglio Collaterale si come era stato ordinato, si stimò di ammettersi la reclamazione e si deferì tutto ciò distintamente al detto ministro con le prove che risultavano contro il Reo dal processo fabbricato dalla Regia Udienza, secondo in parte si ritrova da me notato nelle Collaterali di quel tempo in cui

si trattò la detta causa. Proseguì dopo per gli atti in appresso seguiti, che essendosi dato il termine in “gradi reclamationis” si fè istanza per parte del reclamante in tre capi:

Primo: che dovesse procedersi contro gli assenti;

Secondo: che dovevano prima cercarsi li detti testimonij;

Terzo: che doveva prendersi informazione della seduzione dei testimonij, pendente che non doveva correre il detto termine, e della Gran Corte della Vicaria si fe’ decreto per il primo capo che “viso exitur etc procedatur contra absenter”.

Per il secondo capo che i dessero gli ordini per la carcerazione di testimonij. E per il terzo capo che “infra mensem voleat examinare testes pro seductione”.

Similmente riferì il contenuto di una lettera del magnifico Francesco Antonio D’Amore presentata dal querelante, ed oggi verificata; la disposizione di un medico chirurgo dalla quale si ha che il detto principe dell’Amatrice avesse persuaso alli testimonij a disdirsi della loro prima diposizione, e con effetto essersi in questa forma sedotti; e non meno la diposizione di un altro testimone che dipone il medesimo benchè non chiamato dal primo.

All’incontro riferì le molte fedi prodotte contro le disposizioni suddete, e che qualunque cosa il Reo avesse inserito alla detta reclamazione nientedimeno in questo termine ha rinunciato alle difese; e finalmente riferì gl’altri carichi prodotti contro il medesimo Gioseppe de Marino per dimostrare la sua mal qualità, venendo inquisito d’aver ferito un soldato della Corte in occasione che si fe’ contro tali soldati una scoppiettata; d’aver fatto lavorare le sue terre senza pagare alli lavoratori; che non abbia mai pagato li pesi universali; e che fin dall’an 1674 per tutto l’an 1681 avesse continuamente ricettati fuorjudicati, ed in particolare a Michele Brenno e Natalizio Caporusso ed altri dello stato ecclesiastico. Contro de’quali capi riferì la difesa del Reo, onde oggi si ritrova in spedizione la causa. Parlò per il Conte Giuseppe Caponi querelante padre del morto Severo il magnifico don Alberto Firmiani, ed avendo prima di tutto fatto istanza che dall’Avvocato fiscale si dichiarasse la sua istanza. L’Avvocato fiscale la dichiarò prontamente a voce, dicendo: “Fiscus instante pro Presidio clauso vita durante” declarando per Sua Eccellenza.

Proseguì dopo il detto Magnifico dottore e dichiarò il manifesto istampato che fe’ il detto Gioseppe de Marino per il quale pretese dimostrare di aver commesso il detto homicidio solamente per sua difesa, essendo il medesimo autenticato e sottoscritto dal detto Principe dell’Amatrice, si come si legge in Collaterale e considerò le contraddizioni che nascevano dalla sua diposizione,

e le inverosimilitudini, come potesse solo il detto Conte Severo assalire il detto Giuseppe che andava in compagnia di quattro persone, come il detto Principe avesse fatto il detto attentato? Come essendo stato commesso il detto homicidio nella propria casa del Principe essendo il morto suo nipote, quantunque per linea bastarda, nessuno si fosse mosso in sua difesa, nessuno carcerò all'uccisore, né quella Corte ne prese neppure l'informazione, altro che solamente del delitto in genere avendolo di vantaggio scusato il Principe con sua lettera alla Regia Audienza, di vantaggio la mala qualità del detto Giuseppe, e le prove di testimoni, per le quali considerazioni inferì che certamente per la causa precedente era stato commesso il detto homicidio dal detto Giuseppe ad intelligenza e mandato del Principe, senza del quale non si sarebbe tutto ciò possuto fare in sua casa ed in persona di una sua nipote. Similmente l'inverosimilitudine del modo del detto saluto, e come poteva con un semplice coltello ferire ed occidere il detto Conte che, secondo lui, andò ad assalirlo con lo spadino, se non vi fossero state le altre persone che lo presero e lo tennero dietro. Dimostrò similmente di esser stata alterata la sua presentazione avanti al Marchese di Barisciano che nel tempo era reggente di Vicaria, benn vedendosi esser già partiti li testimoni dopo l'essersi disdetti a sua voglia, senza che mai più si sia tenuta notizia di essi. Ma nel mentre voleva il detto Dottore proseguire, essendo di già sopravvenuta la notte, e passate quattro ore di Collaterale, al segno che diè Sua Eccellenza di terminare per questo giorno con intento di proseguirsi nel giorno della relazione seguente di Vicaria; la Vicaria si partì dopo le Parti; indi si alzò Sua Eccellenza e terminò il Collaterale.

II

ASNa. Consiglio Collaterale, Notamenti, Vol. 91, Fol. 124.2, di Giuseppe de Marino, 12 luglio 1697

Il 12 luglio intervennero in Collaterale li Signori Reggenti Signor Marchese di Crespano, Signor Don Nicolas Gascon, Signor Gennaro D'Andrea, Signor Don Francesco Antonio Andreassi.

In questo giorno si mandò la consulta a Sua Maestà per la causa di Giuseppe de Marino secondo il decreto di questo Consiglio, si come si trova da me notato; essendosi proceduto nel tribunale della Suprema Corte della Vicaria con termini di giustizia alla cognizione del delitto di homicidio con colpi di coltello commesso il 12 novembre 1689 da Giuseppe de Marino della Terra dell'Amatrice, con supposizione delle Parti querelanti che fosse ciò accaduto

con assistenza ed aggiunto d'altri tre suoi compagni, precedendo lo sparo di una pistola che non diede fuoco e per mandato del Principe e della Principessa di detta Terra dell'Amatrice. Il Reo contro dal querelante s'era proceduto alle citazioni ad informandum et Capitula si presentò spontaneamente nel detto Tribunale, ma per minorare la qualità del delitto, confessò di averlo commesso per sua difesa mentre quello lo aveva attaccato colla spada. Indi procedutosi da detta Gran Corte fu condannato alla pena dell'essilio sotto il 3 di giugno 1692. Ricorsero dopo li querelanti da Vostra Maestà gravandosi della giudicatura suddetta e con supposizione che il Reo dovesse condannarsi a Pena capitale, esclamarono contro la detta sentenza, implorando dalla magnifica Vicaria gl'ordini necessarij al fin che la giustizia dovesse temere il suo luogo. La onde von tali mottivi si Regnò comandare che dovesse procedere in grado di reclamazione in detta causa questo Consiglio Collaterale col'intervento del Preside del Sacro Regio Consiglio, con darsali conto di ciò che risultava; per esecuzione de'quali detti ordini essendosi in tal modo in questo Collaterale Consiglio proceduto in mia presenza dopo piena cognizione di causa, intesi gli Avvocati per più giorni, stantino gli sviluppi de'fatti e le prove contrarie disperse in voluminosi processi, finalmente sotto il 19 giugno del corrente anno s'è interposto decreto con il quale suspendendosi il primo di detta Gran Corte, è stato il Reo condannato a servire il Presidio chiuso per spazio di dieci anni da me dichiarando, lo che sottopongo in notizia di Vostra Maestà per esecuzione de'detti regij Ordini a fin che in seguito possa comandare quello che stimerà di suo Regio servizio etc. 12 luglio.